

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

d'intesa con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

e la REGIONE CAMPANIA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 115, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini sostenibili, reca norme per l'istituzione e la gestione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1407 del 12 aprile 2002 di istituzione del Parco regionale del Matese nel cui perimetro sono in parte compresi i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici di Pietraroja;

Vista la nota della Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Benevento e Avellino prot. 951/1671 del 19 febbraio 1983 con la quale l'area sita in località Civita del Comune di Pietraroja, distinta in catasto al Foglio 13 – particella n. 6, appartenente al Demanio Comunale, è dichiarata di interesse paleontologico e quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, oggi abrogata e sostituita dal sopra citato "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Pietraroja con nota prot. n. 2506 del 25 settembre 2002;

Vista la nota prot. DCN/4D/2002/24924 del 19 dicembre 2002 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha convocato il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Campania, la provincia di Benevento, il comune di Pietraroja, l'Università del Sannio e l'Università "Federico II" di Napoli, al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja, in attuazione dell'art. 115, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la nota prot. n. GP2536/2003 del 12 febbraio 2003 della Direzione Generale dei Beni Archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali, Servizio III;

Vista la relazione scientifica del sito di Pietraroja elaborata di concerto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, dall'Università del Sannio di Benevento e dall'Università Federico II di Napoli, trasmessa con nota prot. n.

2186/43K del 14 febbraio 2003 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Pietraroja con nota prot. n. 1184 del 2 aprile 2003;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/.....del..... con la quale viene trasmesso alla Regione Campania lo schema del decreto di istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa;

Vista l'intesa raggiunta con la Regione Campania espressa con Delibera di n. del

DECRETA

Art. 1

(Istituzione dell'Ente)

1. E' istituito l'Ente geopaleontologico di Pietraroja, di seguito denominato Ente, in attuazione del disposto dell'art. 115 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e struttura associativa in conformità a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 115 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed al successivo articolo 3 del presente decreto. Esso ha sede presso il Comune di Pietraroja e la sua denominazione ufficiale è Ente del geosito di Pietraroja.
3. I siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili, sono individuati nell'Allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
4. L'ubicazione dei siti di cui al precedente comma 2 è riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000, Allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali ed in copia conforme presso la regione Campania e il consorzio gestore dell'Ente.
5. A seguito delle ricerche geopaleontologiche in corso e che si avvieranno nel territorio del Comune di Pietraroja, gli altri siti che risulteranno di rilevante interesse per le finalità dell'Ente saranno inseriti nell'Allegato A di cui al precedente comma 3, aggiornando l'allegato cartografico di cui al precedente comma 4. I suddetti siti sono sottoposti alle disposizioni di tutela delle rinvenute emergenze paleontologiche come previsto dal citato "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 2

(Finalità dell'Ente)

1. L'Ente assicura il perseguimento delle finalità di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico, paleontologico, naturalistico e paesaggistico e di sviluppo socio-economico in termini ecosostenibili dei siti individuati nell'Allegato A al presente decreto.

Art. 3
(Consorzio di gestione)

1. La gestione dell'Ente, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, è affidata ad un Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento, dal Comune di Pietraroja, dall'Università del Sannio, dall'Università "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il Consorzio ha sede presso il Comune di Pietraroja e potrà avvalersi di personale, beni e risorse finanziarie proprie e/o degli Enti consorziati, che ne consentano l'utilizzo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4
(Attività del Consorzio di gestione)

1. Il Consorzio di gestione dell'Ente assicura l'esercizio coordinato e coerente delle competenze ed azioni di spettanza dei soggetti ad esso partecipanti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Il Consorzio, in particolare, promuove, cura, coordina e partecipa le attività e le funzioni:
 - a) di tutela, conservazione e valorizzazione, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e di sviluppo socio-economico in termini ecosostenibili dei siti individuati nell'Allegato A del presente decreto;
 - b) di protezione e conservazione degli habitat, del paesaggio culturale e dei valori antropici;
 - c) di conservazione e valorizzazione in strutture museali del patrimonio geologico, paleontologico, documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo del geosito;
 - d) di promozione e sviluppo delle attività educative, di formazione e di ricerca;
 - e) di promozione del turismo di carattere culturale ed ambientale;
 - f) di gestione dei siti individuati nell'Allegato A al presente decreto e dei relativi spazi museali.
3. Per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Ente, il Consorzio può stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e può partecipare o costituire consorzi o società con soggetti pubblici o privati, in particolare con il Parco Regionale del Matese per quanto riguarda i siti individuati nella cartografia di cui all'art. 1 comma 4 del presente decreto ricadenti all'interno della perimetrazione del detto Parco regionale.
4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili al perseguimento delle predette finalità e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, e agli interventi di difesa del suolo. Rimane ferma la titolarità e l'esercizio delle funzioni e dei compiti già attribuiti da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della Regione e degli altri Enti locali.

Art. 5
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Assemblea dei consorziati;
 - d) il Collegio di revisione dei conti.
2. Il Presidente del Consorzio è scelto tra persone di comprovata capacità professionale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente. La nomina e la durata del mandato sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.
3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, secondo le norme statutarie dell'Ente. Il Consiglio svolge funzioni relative alla predisposizione degli atti dell'Assemblea dei consorziati, adotta gli atti su delega dell'Assemblea e quelli ritenuti indifferibili ed urgenti, salva la successiva ratifica da parte dell'Assemblea.
4. L'Assemblea dei consorziati, cui è affidato il governo dell'Ente, svolge funzioni di programmazione delle attività di competenza dell'Ente, di adozione dello Statuto, del Regolamento e dei Regolamenti di amministrazione e contabilità del Consorzio, di approvazione dei bilanci e relative variazioni. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni ente ed associazione partecipante al consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La nomina dei rappresentanti avviene secondo le procedure stabilite dallo Statuto del Consorzio.
5. Il Collegio di revisione dei conti esercita il controllo della gestione amministrativo-contabile sugli atti del Consorzio.

Art. 6
(Statuto e Regolamenti del Consorzio)

1. Lo Statuto e i Regolamenti di amministrazione e di contabilità del Consorzio sono predisposti dal Comitato di gestione provvisoria di cui al successivo articolo 9 e adottati dall'Assemblea dei consorziati entro sessanta giorni dalla sua nomina.
2. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio di gestione nel rispetto delle vigenti norme di legge e stabilisce, in particolare:
 - a) le modalità di nomina, di composizione e di rinnovo degli organi consortili;
 - b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio;
 - c) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
 - d) i casi di scioglimento degli organi consortili e di commissariamento dei medesimi, per un termine non superiore a sei mesi, da parte dei Ministeri vigilanti di concerto tra loro, per gravi irregolarità nella gestione o nel perseguimento di finalità istituzionali o per impossibilità di funzionamento.
3. Lo Statuto adottato dall'Assemblea è trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, i quali, di concerto tra loro, esercitano l'attività di vigilanza.

4. I poteri di scioglimento degli organi consortili e di commissariamento dei medesimi di cui al comma 2 lett. d) del presente articolo, potranno essere esercitati dai Ministeri predetti, di concerto tra loro, previo parere della Regione Campania, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta formulata da parte anche di uno solo dei Ministeri predetti.

Art. 7 (Regolamento)

1. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di cui all'art. 4 comma 2 relative ai siti individuati nell'Allegato A al presente decreto ed è adottato con delibera dell'Assemblea dei consorziati.
2. Il Regolamento è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali e della Regione Campania.

Art. 8 (Entrate)

1. Costituiscono entrate del Consorzio, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 115 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
 - a) i contributi ordinari e straordinari della Unione Europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Campania, della provincia di Benevento, del comune di Pietraroja e di altri enti pubblici statali e locali;
 - b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, delle attività commerciali e promozionali e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - d) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Consorzio.

Art. 9 (Comitato di gestione provvisoria)

1. Nelle more della nomina degli Organi del Consorzio di gestione, è costituito il Comitato di gestione provvisoria dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja, di seguito denominato Comitato, composto dal Presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati secondo le seguenti modalità:
 - a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su designazione del Ministro;
 - b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali su designazione del Ministro;
 - c) un rappresentante della Regione Campania su designazione del Presidente della Regione medesima;
 - d) un rappresentante della Provincia di Benevento su designazione del Presidente della Provincia medesima;
 - e) un rappresentante del Comune di Pietraroja su designazione del Sindaco del Comune medesimo;
 - f) un rappresentante dell'Università del Sannio;

- g) un rappresentante dell'Università "Federico II" di Napoli;
 - h) un rappresentante designato dalle associazioni locali e ambientali interessate.
2. Il Comitato dura in carica fino alla nomina degli Organi del Consorzio di gestione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, ed esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento dell'Ente.
 3. Il Comitato ha sede presso il Comune di Pietraroja, e si avvale di strutture e di mezzi dello stesso Comune.
 4. Il Comitato provvede alla predisposizione dello Statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità del Consorzio di gestione di cui al precedente articolo 6.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Allegato A

Aree dei Siti di interesse

Ambito 1

- 1a:** Passo di S. Crocella;
- 1b:** Monte Chiaroscuro;
- 1c:** Fontana Petrosa;
- 1d:** Pesco Rosito;
- 1e:** Fonte Lagno di Ferro;
- 1f:** Monte Tre Confini.

Ambito 2

- 2a:** Monte Mutria;
- 2b:** il Palombaro.

Ambito 3

- 3a:** abitato di Pietraroja;
- 3b:** Civita di Pietraroja, lato sud;
- 3c:** Civita di Pietraroja;
- 3d:** Le Cavere;
- 3e:** Civita di Pietraroja, lato nord;
- 3f:** Valle Canale.

Ambito 4

- 4a:** Mastroamici;
- 4b:** Monte Cepponeta;
- 4c:** Monte La Defenza.